



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI ECM

*(approvato dal Consiglio dell'Ordine con Delib. del 14.05.04 e
modificato con Delib. del 29.02.08 approvato con delibera n. dal C.C.
Fofi del 27.03.08)*

ART. 1

A decorrere dal 1° Gennaio 2004 è istituito, in bilancio, nella categoria 7^ "Spese non altrove classificate", il capitolo "Sussidi per la partecipazione ai corsi ECM".

ART. 2

Il capitolo di cui all'articolo precedente è costituito al fine di favorire la partecipazione degli iscritti all'Albo in precarie condizioni economiche agli eventi organizzati per l'acquisizione di crediti formativi ECM.

ART. 3

Il capitolo di cui all'art.1 è costituito da somme stanziare dal Consiglio dell'Ordine in sede di formazione del bilancio preventivo e approvate dall'Assemblea ordinaria degli iscritti all'Albo.

ART. 4

Salvo diversa deliberazione del Consiglio, l'importo del sussidio è fissato nella misura massima di € 150,00 pro capite e per anno.



Ordine Interprovinciale dei Farmacisti
di Bari e Barletta-Andria-Trani

ART.5

Possono accedere al sussidio i farmacisti iscritti all'Albo il cui nucleo familiare abbia avuto, nell'anno precedente la richiesta, un reddito imponibile complessivo inferiore ad € 20.000,00.

ART.6

L'istanza finalizzata all'ottenimento del sussidio potrà essere presentata all'Ordine tra il 1° Ottobre ed il 31 Dicembre di ogni anno e dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante la spesa sostenuta nell'anno in corso per la partecipazione agli eventi formativi ECM, la composizione del nucleo familiare ed i redditi percepiti da ogni componente nell'anno precedente la richiesta.

ART.7

Entro il 31 Gennaio di ogni anno un'apposita commissione nominata dal Consiglio dell'Ordine provvederà ad esaminare le domande pervenute dichiarandone la loro ammissibilità od il loro rigetto.

ART.8

Per la determinazione del sussidio da corrispondere si terrà conto della somma stanziata in bilancio che sarà ripartita tra tutti i beneficiari entro il limite massimo fissato nel precedente art.4 e, in ogni caso, entro il limite di spesa effettivamente sostenuta dal singolo richiedente.